



REGOLAMENTO LABORATORI

Art. 1 Individuazione dei laboratori

Il presente Regolamento ha validità per le aule di laboratorio presenti in tutto l'Istituto, compresi gli altri Plessi.

Art. 2 Destinazione dei laboratori

I laboratori sono riservati per le classi o i gruppi di utenti alla presenza del docente, che è tenuto a garantire il rispetto delle norme e il corretto uso della strumentazione.

Art. 3 Organizzazione

Su tutte le porte d'ingresso dei laboratori è affisso l'orario delle classi.

Art. 4 Modalità di accesso

4.1 Per Laboratorio si intende il locale ove si svolgono le esercitazioni didattiche.

4.2 L'accesso al laboratorio è consentito solo alle persone espressamente autorizzate dal Dirigente scolastico.

4.3 Si intendono comunque autorizzati tutti i docenti delle discipline professionali individuati nell'orario del laboratorio, nonché il coordinatore delle attività di laboratorio, l'assistente tecnico, il personale ausiliario espressamente indicato dal D.S.G.A..

4.4 I docenti non espressamente autorizzati, che intendano accedere al laboratorio, devono avanzare richiesta al Dirigente scolastico e successivamente accordarsi con il coordinatore delle attività di laboratorio.

4.5 Il personale addetto ai controlli di sicurezza, alla manutenzione, alla riparazione dei locali, degli impianti e delle attrezzature ha accesso al laboratorio solo previa autorizzazione scritta del Dirigente scolastico e solo se in presenza di personale autorizzato.



4.6 I locali del laboratorio devono rimanere chiusi, in modo che se ne impedisca l'accesso qualora al loro interno non si svolga attività didattica o non vi sia presenza di personale autorizzato.

4.7 Gli studenti accedono ai locali del laboratorio solo se accompagnati da un docente responsabile di cui ai punti 4.3, 4.4.

4.8 E' vietato l'accesso al singolo laboratorio di due o più classi contemporaneamente o di gruppi di alunni appartenenti a classi diverse, se non autorizzati.

4.9 Le visite al laboratorio devono essere autorizzate dal Dirigente scolastico, sentito il coordinatore delle attività di laboratorio, e devono essere guidate da personale autorizzate.

4.10 Per tutto il personale dell'Istituto, nonché terzi, fatto salvo quanto indicato nei punti 4.2,4.3,4.4,4.5,4.7,4.9, vi è assoluto divieto di accedere al laboratorio.

Art. 5 Responsabili dei laboratori

Il Dirigente scolastico nomina, all'inizio di ogni anno scolastico, il responsabile dei laboratori. Il responsabile di laboratorio riceve dai tecnici elenco delle attrezzature e dei materiali presenti nei laboratori ; regola e coordina le attività di utilizzo del laboratorio; lavora in collaborazione con l' assistente tecnico; cura le funzionalità delle attrezzature del laboratorio dando al Dirigente scolastico e al responsabile della sicurezza segnalazione tempestiva di eventuali disfunzioni; coordina le attività dei tecnici e dei docenti impegnati durante gli eventi della scuola; provvede alla richiesta di rifornimento del materiale di consumo necessario per il funzionamento del laboratorio, anche su indicazione dei docenti di materia e dell' assistente tecnico nel rispetto della procedura degli acquisti prevista previa consultazione e approvazione del Dirigente Scolastico; predispone le proposte d'acquisto di apparecchiature, attrezzature e strumenti necessari per le esercitazioni didattiche di laboratori, anche su indicazione dei docenti di materia e dell' assistente tecnico previa consultazione e approvazione da parte del Dirigente scolastico; cura la raccolta delle esperienze didattiche più significative relative all' uso del laboratorio.



Art. 6 Compiti dei docenti

I docenti che accedono ai laboratori con la classe :

1. Sono tenuti a fare l'appello in classe prima di accompagnare gli alunni in laboratorio, ed al termine della lezione sono tenuti a riaccompagnarli nella classe di appartenenza;
2. Giunti in laboratorio devono assicurarsi che i tavoli presenti siano sgombri da materiali di ogni genere all'inizio e alla fine delle lezioni;
3. Devono far lasciare agli alunni l'aula nello stesso stato di ordine e pulizia in cui la stessa è stata trovata;
4. Segnalano con immediatezza al personale addetto eventuali residui che non possono essere raccolti dagli alunni, sia dai tavoli che dal pavimento;
5. Segnalano eventuali problemi tecnici o di altra natura in maniera tale da consentire al responsabile di laboratorio la compilazione del modulo di segnalazione delle anomalie.
6. Richiedono il materiale per le esercitazioni agli assistenti tecnici con anticipo rispetto allo svolgimento delle lezioni.

Art. 7 Compiti degli assistenti tecnici

All'inizio dell'anno scolastico il D.S.G.A. assegna un assistente tecnico ad ogni laboratorio.

L'assistente tecnico assegnato è tenuto ad:

1. Assicurare il corretto funzionamento delle attrezzature ed effettuare interventi di manutenzione ordinaria laddove fosse necessario (es: sostituzione aghi, pulizia attrezzature, ecc.);
2. Assistere il docente che lo richieda nell'utilizzo delle attrezzature e macchinari;
3. Intervenire a seguito della chiamata di un docente in caso di insorgenza di problemi;
4. Preparare e fornire il materiale necessario allo svolgimento delle lezioni ai docenti;
5. Coadiuvare e assistere i docenti e gli ITP durante gli eventi secondo le loro indicazioni; Esempificazione per laboratori moda: prelievo abiti dal guardaroba, controllo del capo ed eventuale intervento di aggiusto, affiancamento durante la fase di vestizione/indosso – e svestizione delle



alunne e degli alunni con eventuali aggiusti, verificare lo stato (pulizia e eventuali danneggiamenti) dell'abito/capo prima di riporlo nuovamente segnalando al responsabile di laboratorio se lo stesso necessita di lavaggio

6. Svolgere attività di supporto tecnico al docente, relativamente alle attività didattiche e alle connesse relazioni con gli studenti.

E' vietato a tutto il personale docente e personale ATA di consumare cibo e bevande nei laboratori. Ogni trasgressione verrà sanzionata come da normativa prevista.

Art. 8 Dotazione minima discenti

8.1 Per il Laboratorio " **TESSILE** " risultano necessarie la seguenti dotazioni :

- OCCHIALINI DI SICUREZZA
- CONTAFILI
- SPILLONI PER SCAMPIONATURA
- LENTE DI INGRANDIMENTO
- FORBICI SENZA PUNTE PER TESSUTO
- FORBICI PER CARTA
- MATITE COLORATE E NON
- PENNARELLI PANTONE
- D.P.I. (Dispositivi di protezione individuale) vedasi art.10.

8.2 Per il Laboratorio " **CALZATURIERO** " risultano necessarie le seguenti dotazioni :

- SQUADRETTE/ RIGA
- MATITE DURE E MORBIDE
- TRATTO PEN NERO
- PENNARELLI PANTONE
- PASTELLI
- SPILLI A " T " PER PELLI
- PENNARELLO NERO
- D.P.I. (Dispositivi di protezione individuale) vedasi art. 10

8.3 Per il laboratorio " **MODA** " risultano necessarie le seguenti dotazioni:



- Coppia squadrette (45° e 60°);
- Riga 60 cm;
- Curvilinee varie dimensioni;
- Matite per disegnare;
- Matita rossa e blu;
- Forbici per tessuto;
- Forbici per la carta;
- Aghi, spilli, gessetto per tessuti, metro, ditale e cotone per imbastire;
- D.P.I (dispositivi di protezione individuale) vedasi art. 10

Art. 9 Norme di comportamento degli studenti nel laboratorio

1. Ogni alunno deve essere in possesso del materiale previsto dal presente regolamento per poter svolgere attività didattica. Sarà cura del docente controllare che ogni alunno posseda la dotazione minima prevista.
2. Gli studenti devono eseguire solo ciò che è stato indicato dal docente responsabile, evitando di prendere iniziative personali.
3. Gli studenti per poter utilizzare le attrezzature devono avere le unghie corte e non devono indossare bracciali, anelli ecc. che possano essere di intralcio durante le esercitazioni;
4. Gli studenti sono collegialmente responsabili dei danni provocati ad apparecchiature e attrezzature del laboratorio , fatti salvi i casi di palese responsabilità individuale che verrà accertata dal docente responsabile o dal tecnico.
5. Nel caso in cui, da parte degli alunni, vi sia sottrazione, mancata riconsegna o scarsa diligenza nell' uso di apparecchiature, attrezzature, strumenti e quant' altro appartenga al laboratorio, il docente responsabile della classe o l' assistente tecnico dovrà tempestivamente farne rapporto al Dirigente scolastico per i necessari provvedimenti.
6. All'inizio di ogni esercitazione didattica di laboratorio ciascuno studente deve controllare che il proprio posto di lavoro sia in buone condizioni e che le attrezzature siano funzionali; se riscontra anomalie è tenuto ad informare il docente responsabile della classe o l'aiutante tecnico.



7. Il bancone di lavoro del laboratorio va tenuto sgombro da zaini, libri, quaderni e da tutto quanto non strettamente legato all' esercitazione didattica.
8. Al termine dell'esercitazione didattica di laboratorio gli alunni devono riordinare il loro posto di lavoro secondo le indicazioni ricevute e consegneranno, in ordine, all' A.T. le attrezzature, le apparecchiature, i materiali e quant' altro utilizzato per l'esercitazione in perfetta efficienza.
9. E' vietato consumare cibi e bevande nel laboratorio e tenere comportamenti che possano mettere in pericolo la propria incolumità o quella altrui o che possano danneggiare il laboratorio e le sue attrezzature.
10. Durante l'intervallo e nelle ore in cui non sono previste lezioni è vietato l'accesso agli studenti.
In tali periodi il laboratorio è chiuso a chiave dall' A.T. o è prevista la presenza dei docenti e/o dell'A.T. per la preparazione delle lezioni, per la manutenzione tecnica e per le attività necessarie al buon funzionamento del laboratorio.
11. Occorre utilizzare le attrezzature, le apparecchiature, gli strumenti secondo le modalità indicate dal docente responsabile della classe.
12. E' vietato usare mezzi antincendio senza necessità, toccare con le mani bagnate parti elettriche anche se ritenute ben protette, utilizzare in maniera impropria gli impianti elettrici.
13. Occorre prestare attenzione all' utilizzo dei ferri da stiro
14. Occorre utilizzare tutto quanto venga indicato dal docente responsabile ai fini della propria protezione individuale.

Art. 10 Dispositivi di protezione individuale

10.1 Per il laboratorio tessile sono previsti i seguenti dispositivi di protezione individuale:

- Camice cotone bianco per gli assistenti tecnici

I camici devono essere lunghi fino alle ginocchia con maniche lunghe e elastici ai polsi.



10.2 Per il laboratorio calzaturiero sono previsti i seguenti dispositivi di protezione individuale:

- Camice cotone bianco per gli assistenti tecnici
- Occhialini di sicurezza
- Guanti anti taglio

I camici devono essere lunghi fino alle ginocchia con maniche lunghe e elastici ai polsi.

10.3 Per i laboratorio settore alberghiero sono previsti i seguenti dispositivi di protezione individuale:

- Camice colore nero per gli assistenti tecnici;
- Guanti anti taglio per i discenti in caso di pulizia affettatrice;
- Scarpe antiscivolo per tutti
- Occhiali di protezione per laboratorio cucina;

Per i laboratori settore alberghiero, pur non trattandosi di dispositivi di protezione individuale gli alunni per avere accesso ai laboratori devono indossare le divise di sala, cucina e accoglienza turistica già approvate dal D.S. Inoltre gli alunni devono essere in possesso dell'attestato che accerti la frequenza al corso per alimentaristi rilasciato da enti accreditati.

11. Sanzioni

Ogni trasgressione delle norme sopracitate verrà sanzionato come da normativa prevista.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio D'Istituto in data 19 Novembre 2021

Napoli 22/11/2021

Il Dirigente Scolastico

dott.ssa Giovanna SCALA

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, co. 2 D. Lgs 39/93*